

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 226-565-C

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE GUZZETTI)

Comunicata alla Presidenza il 24 giugno 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione

approvato, in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica nella seduta pomeridiana del 28 gennaio 1988 (V. Stampato Camera n. 2288), in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale (V. Stampati nn. 226 e 565)

d'iniziativa dei senatori TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETTI, TARAMELLI, MACIS e IMPOSIMATO (226); MANCINO, RUFFILLI, MAZZOLA, BAUSI, RUFFINO, PINTO, GALLO, ACQUARONE, LIPARI, COCO e DONATO (565)

modificato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 maggio 1988

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 maggio 1988

ONOREVOLI SENATORI. - Torna al nostro esame il disegno di legge costituzionale sui procedimenti d'accusa per i reati ministeriali e presidenziali. Al testo approvato dal Senato la Camera dei deputati ha apportato alcune modifiche.

L'impianto strutturale ed i contenuti sostanziali del testo licenziato dal Senato sono stati riconosciuti validi e meritevoli di essere mantenuti dall'altro ramo del Parlamento.

Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati sono di carattere migliorativo per alcune norme, di specificazione per altre e di integrazione per altre ancora, ad eccezione della modifica apportata al comma 4 dell'articolo 9 che merita una valutazione più approfondita.

È opportuno innanzitutto illustrare singolarmente le modifiche deliberate dalla Camera dei deputati per valutarne la portata ed i contenuti.

All'articolo 5 la parola «deliberazione» è stata sostituita con «autorizzazione». È stato osservato che questa modifica corrisponde ad una concezione riduttiva del ruolo del giudice ordinario nel procedimento contro i reati ministeriali.

La Commissione ha ritenuto peraltro che la modifica non infici i principi informativi del nuovo sistema perchè la «deliberazione» ha pur sempre contenuto autorizzativo e resta ferma l'attribuzione alla Magistratura ordinaria della competenza a conoscere dei reati ministeriali.

All'articolo 6, comma 2, la Camera dei deputati ha specificato che il Procuratore della Repubblica non può compiere alcuna indagine preliminare e deve limitarsi a trasmettere la *notitia criminis* al Collegio di tre magistrati appositamente costituito per l'indagine preliminare e di conseguenza il termine di trasmissione degli atti è stato ridotto da trenta a quindici giorni.

Quanto ai requisiti richiesti ai magistrati per potere fare parte del Collegio istruttorio, tale

possibilità è stata estesa «a tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto» ed è stata ridotta da otto a cinque anni l'anzianità di servizio del magistrato ed il presidente del Collegio è stato identificato nel magistrato con «funzioni più elevate» e non con maggiore anzianità. È stato altresì stabilito che per i procedimenti in corso di istruttoria alla scadenza del biennio di durata in carica del Collegio, questo è prorogato per potere completare l'istruttoria già iniziata.

Queste modifiche possono essere accettate: sono norme sulle quali già si era discusso in 1^a Commissione e sono migliorative del testo approvato in prima lettura anche se la proroga del Collegio per completare l'istruttoria dei procedimenti non ancora definiti avrà come conseguenza che potranno coesistere, sia pure per un limitato periodo di tempo, due collegi istruttori.

L'articolo 8 specifica che la richiesta di supplemento di indagine da parte del procuratore della Repubblica deve essere avanzata prima dell'archiviazione.

All'articolo 9, per evitare che le decisioni dell'Assemblea competente possano far insorgere conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato (Parlamento e Magistratura), si è stabilita la insindacabilità delle valutazioni che motivano tali deliberazioni.

Modifiche formali sono state apportate all'articolo 10 con la sostituzione di reati «previsti», con reati «indicati» dall'articolo 96 della Costituzione.

Nel confermare che i parlamentari non possono essere sottoposti a misura limitativa della libertà personale senza preventiva autorizzazione, il comma 1 dell'articolo 10 esclude anche che la Magistratura possa compiere, senza la preventiva autorizzazione della Camera competente, «intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza».

La modifica al comma 4 dell'articolo 9 merita una valutazione attenta. Innovando il testo del Senato, la norma stabilisce che, dopo

avere concesso l'autorizzazione a procedere, l'Assemblea «rimette gli atti al Collegio di cui all'articolo 7 perchè continui il procedimento secondo le norme vigenti».

La modifica è stata oggetto di esame approfondito in Commissione. La Commissione ritiene che la norma, così modificata, può essere accolta ove si intenda che il Collegio non compie ulteriore attività istruttoria, dopo quella preliminare; ma, concessa l'autorizzazione da parte dell'Assemblea, si limiterà a trasmettere gli atti al Pubblico ministero perchè il procedimento continui secondo le norme vigenti». Questa interpretazione è coerente con i principi che ispirano la nuova normativa che ha inteso attribuire al giudice ordinario, secondo le norme di diritto comune, la competenza dei reati ministeriali e presidenziali.

È stato altresì, autorevolmente, osservato in Commissione che la legge ordinaria di attuazione della legge costituzionale potrà chiarire ulteriormente la portata del comma 4 dell'articolo 9 e disciplinare l'attività del Collegio istruttorio dopo che ad esso sono stati rimessi gli atti dalla Assemblea che ha concesso l'autorizzazione a procedere. Con questi opportuni chiarimenti la modifica può essere accolta.

La Commissione giustizia si è espressa favorevolmente sul testo approvato dalla Camera dei deputati, con un ampio ed articolato parere, del quale ha chiesto la stampa ai sensi del quarto comma dell'articolo 39 del Regolamento. In tale parere vengono esaminati gli emendamenti votati dalla Camera dei deputati sui quali la Commissio-

ne giustizia ha convenuto, ad eccezione dell'articolo 7, comma 1, per la parte che estende ai «magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano la qualifica di magistrato di tribunale», la possibilità di far parte del Collegio istruttorio e dell'articolo 10, comma 1, per il quale la Commissione stessa ha proposto di sostituire a «delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura» l'elencazione dei reati per i quali dovrebbe essere disposto il mandato o l'ordine di cattura in flagranza di reato. A parere della Commissione affari costituzionali, tuttavia, sembra più opportuno mantenere l'articolo 10 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che riproduce, in tema di flagranza di reato, la formulazione di carattere generale di cui al terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Conclusivamente dunque, la Commissione raccomanda all'Assemblea di approvare il disegno di legge costituzionale nel testo emendato dalla Camera dei deputati per consentire una rapida approvazione del provvedimento e la sua entrata in vigore prima dello spirare del termine del 31 dicembre 1988, data alla quale cesserà definitivamente l'attività della Commissione inquirente.

È interesse assolutamente preminente del Parlamento che la nuova disciplina possa entrare in vigore il più rapidamente possibile dando alla materia una organica ed innovativa normativa, rispettosa anche della volontà popolare emersa dai risultati della consultazione referendaria sulla legge n. 170 del 1978.

GUZZETTI, *relatore*.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: PINTO)

15 giugno 1988

La Commissione ha inteso esprimere il proprio parere nella pienezza dei suoi componenti e non solo attraverso il proprio Comitato ristretto per la rilevanza del tema e delle questioni.

Il confronto in Commissione si è ovviamente svolto sugli aspetti giuridici di stretta competenza e si è limitato agli articoli del disegno di legge modificati dalla Camera dei deputati, rispetto al testo approvato dal Senato della Repubblica.

La Commissione, in questa linea, si è soffermata sull'articolo 7, comma 1, che regola la composizione del Collegio competente a svolgere le indagini preliminari a seguito della trasmissione degli atti da parte del Procuratore della Repubblica. In proposito, la Commissione opina - e questa considerazione sottopone al puntuale e definitivo parere della Commissione di merito - che, quanto ai requisiti dei componenti il Collegio stesso, appare più opportuna la formulazione usata nel testo approvato dal Senato della Repubblica e cioè «giudici dei tribunali del distretto» che non quella risultante dal testo approvato dalla Camera dei deputati: «magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano la qualifica di magistrato di tribunale» poiché tale formulazione potrebbe essere intesa come estensiva sino a comprendere la possibilità che del collegio in parola faccia parte anche un magistrato dell'ufficio del Pubblico Ministero.

Pur essendo emersa da parte di alcuni la richiesta di proporre anche il mantenimento da parte dei giudici Componenti il collegio del requisito dell'anzianità di 8 anni rispetto a quella di 5, la Commissione nella sua maggio-

ranza stima utile la contrazione dell'anzianità, onde assicurare una più ampia partecipazione di giudici che possano essere estratti a sorte e quindi far parte del Collegio stesso. Per quanto attiene all'articolo 8, comma 3, che prevede la facoltà del Procuratore della Repubblica di chiedere, prima del provvedimento di archiviazione da adottarsi da parte del Collegio, lo svolgimento di ulteriori indagini, la Commissione proporrebbe di sostituire al termine Procuratore della Repubblica, quello di Pubblico Ministero, in armonia alla prima parte dell'articolo e per evitare che insorga incertezza e confusione in ordine al titolare della richiesta ed al momento della sua formulazione.

Per quel che riguarda il momento successivo alla concessione dell'autorizzazione da parte della Camera competente, alcuni senatori hanno evidenziato la loro preferenza per la formula usata nel testo del Senato della Repubblica secondo cui gli atti andavano rimessi al Procuratore della Repubblica e non, come risultante dal testo della Camera dei deputati, al Collegio.

È, invece, prevalsa l'opinione di tener ferma la formula della Camera, consigliando solo di sopprimere, nel comma 4, le parole «secondo le norme vigenti», perchè in tutto pleonastiche.

Inoltre, per quanto concerne l'ulteriore ed opportuna specificazione, operata dalla Camera dei deputati nell'articolo 10, comma 1, circa gli atti processuali inibiti nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e degli altri inquisiti se membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, la Commissione suggerisce di sostituire le parole «violazione di corrispondenza» che è espressione corrispondente ad una

specifica fattispecie di delitto, con quella di «cognizione del contenuto di corrispondenza».

Infine, la Commissione è del parere che il riferimento contenuto nella prima parte del comma 1 dell'articolo 10 al «delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura» possa risultare in contrasto con la legge-delega per il nuovo codice di procedura penale e con i principi affermati nel disegno di legge recante «norme anticipatrici della riforma del processo penale in materia di provvedimenti di cattura» già approvato dal Senato ed ora in discussione alla Camera dei deputati, che, se non ancora legge dello Stato, già costituisce un chiaro indirizzo del legislatore.

Si propone, perciò, di sostituire le predette parole con le seguenti:

«1) delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a

cinque anni o nel massimo a dieci anni, ovvero l'ergastolo;

2) delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, escluso quello preveduto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice penale, ovvero l'ergastolo;

3) delitto di falsificazione di monete, spendita o introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, preveduto dall'articolo 453 del codice penale;

4) delitto di associazione di tipo mafioso preveduto dall'articolo 416-bis del codice penale;

5) delitto di alienazione o acquisto di schiavi».

Con le su esposte considerazioni la Commissione, a maggioranza, esprime parere favorevole al disegno di legge in oggetto.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa deliberazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

Art. 2.

1. All'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione, sono soppresse le parole: «ed i Ministri».

2. All'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: «e contro i Ministri».

Art. 3.

1. L'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - 1. La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi Regolamenti.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. *Identico:*

«Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta del Senato della Repubblica o dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei ministri, di Ministri nonchè di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.

4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale può disporre la sospensione dalla carica».

Art. 4.

1. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai Ministri, la pena è aumentata fino ad un terzo in presenza di circostanze che rivelino la eccezionale gravità del reato.

Art. 5.

1. La deliberazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguarda altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.

Art. 6.

1. I rapporti, i referti e le denunce concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello competente per territorio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguarda altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.

Art. 6.

1. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Il Procuratore della Repubblica, entro il termine di trenta giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al Collegio di cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perchè questi possano presentare memorie al Collegio o chiedere di essere ascoltati.

Art. 7.

1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello competente per territorio è istituito un Collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra i giudici dei tribunali del distretto che abbiano almeno otto anni di anzianità nella funzione. Esso è presieduto dal giudice più anziano.

2. Il Collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti.

Art. 8.

1. Il Collegio di cui all'articolo 7, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e sentito il Pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al Procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5.

2. In caso diverso, il Collegio, sentito il Pubblico ministero, dispone l'archiviazione con decreto non impugnabile.

3. Il Procuratore della Repubblica può chiedere al Collegio, precisandone i motivi, di

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. Il Procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al Collegio di cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perchè questi possano presentare memorie al Collegio o chiedere di essere ascoltati.

Art. 7.

1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello competente per territorio è istituito un Collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il Collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d'età.

2. Il Collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione del Collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste dall'articolo 8.

Art. 8.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Prima del provvedimento di archiviazione, il Procuratore della Repubblica può chie-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

svolgere ulteriori indagini; il Collegio adotta le sue decisioni entro il termine ulteriore di sessanta giorni.

4. Il Procuratore della Repubblica dà comunicazione dell'avvenuta archiviazione al Presidente della Camera competente.

Art. 9.

1. Il Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5 invia immediatamente alla Giunta competente per le autorizzazioni a procedere in base al Regolamento della Camera stessa gli atti trasmessi a norma dell'articolo 8.

2. La Giunta riferisce all'Assemblea della Camera competente con relazione scritta, dopo aver sentito i soggetti interessati ove lo ritenga opportuno o se questi lo richiedano; i soggetti interessati possono altresì ottenere di prendere visione degli atti.

3. L'Assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente e può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

4. L'Assemblea, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al Procuratore della Repubblica perchè abbia corso il procedimento secondo le norme vigenti.

Art. 10.

1. Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, nonchè gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale ovvero a perquisi-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dere al Collegio, precisandone i motivi, di svolgere ulteriori indagini; il Collegio adotta le sue decisioni entro il termine ulteriore di sessanta giorni.

4. *Identico.*

Art. 9.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. L'Assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente e può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

4. L'Assemblea, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al Collegio di cui all'articolo 7 perchè continui il procedimento secondo le norme vigenti.

Art. 10.

1. Nei procedimenti per i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, nonchè gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

zioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'articolo 5, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

2. Non si applica il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

3. La Camera competente, nel caso previsto dal comma 1, è convocata di diritto e delibera, su relazione della Giunta di cui all'articolo 9, non oltre quindici giorni dalla richiesta.

4. Nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri non può essere disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio.

Art. 11.

1. Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, e in concorso con gli stessi da altre persone, la competenza appartiene in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello competente per territorio. Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del Collegio di cui all'articolo 7 nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento.

2. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di giudizio le norme del codice di procedura penale.

Art. 12.

1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, nella legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è soppresso ogni riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri ed è abrogata ogni disposizione relativa agli stessi.

2. È altresì abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge costituzionale.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'articolo 5, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 13.

1. Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa trasmette gli atti al Procuratore della Repubblica, competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, perchè abbiano applicazione le norme stabilite dalla legge costituzionale stessa.

Art. 14.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Identico.

